

OGGETTO: **CODICE APPALTO n° 010/UDINE/2020**
 Servizi Tecnici di ingegneria.

* * * * *

BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 12 DEL 31/01/2020

QUESITI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL

PUNTO 2.3 CHIARIMENTI DEL DISCIPLINARE DI GARA

* * * * *

Con riferimento ad una serie di quesiti, pervenuti a questa Stazione Appaltante da parte di Operatori Economici interessati alla partecipazione alla procedura aperta bandita per l'affidamento dei servizi in oggetto, si forniscono, in risposta ai medesimi, i seguenti chiarimenti:

Quesito n. 1 - Con riferimento ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, di cui al capitolo 18.1 del disciplinare di gara, si chiede conferma che, per ciascuno dei sub-criteri di valutazione della tabella A.1 (A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.7, A.1.8, A.1.9) dovrà essere fornita la descrizione di n. 3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, totalizzando, quindi, 27 schede sintetiche in formato A3 e 54 cartelle in formato A4.

Risposta: si rinvia a quanto previsto dal par.16 del disciplinare di gara relativamente a complessivi n. 3 servizi svolti.

I sub-criteri di cui alla tab. A.1 verranno valutati con riferimento ai 3 servizi documentati come richiesto dal par. 16 lettera a) del disciplinare di gara.

In sintesi:

- A. Si devono citare n. 3 servizi svolti
- B. Per ciascun servizio c'è n. 1 scheda A3 sintetica di una cartella (ossia di una facciata) e n. 2 cartelle (ossia facciate) A4 di relazione descrittiva.
- C. Quindi il totale di documenti da presentare per la parte professionalità e adeguatezza dell'offerta è:
 - 1. 3 servizi x 1 schede A3/servizio = n. 3 facciate A3 di schede sintetiche (una facciata A3 per ogni servizio), più
 - 2. 3 servizi x 2 facciate A4/servizio = n. 6 facciate A4 di relazioni descrittive (2 facciate A4 per ogni servizio);
 - 3. non vengono conteggiati eventuali sommari.
- D. Il disciplinare prevede che sul numero totale dei documenti sopra citati verranno valutati tutti i punteggi da A1.1 - ad - A.1.9 di cui ai criteri Professionalità ed adeguatezza dell'offerta.

Quesito n. 2 - Si richiede di chiarire se, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, sia necessario presentare servizi di cui all'art 3, comma 1, lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016 che comprendano esclusivamente tutte e tre le fasi indicate (progettazione definitiva, esecutiva, e Direzione Lavori) oppure se sia possibile presentare servizi che ne comprendano come minimo una (o più d'una).

05.03.2020

Risposta: Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara; è possibile presentare servizi che comprendano come minimo una delle fasi indicate tra progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori.

Quesito n. 3 -

1. Con riferimento all'art. 7.3 del disciplinare di gara e con riferimento a quanto riportato a pag. 29 dello stesso, con la presente siamo a chiedere:

a) Relativamente alle categorie "Edilizia", "Strutture" e "Infrastrutture per la mobilità" le Linee Guida ANAC n. 1 sanciscono quanto segue:

"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949."

Pertanto con la presente siamo a chiedere se per le categorie E.16, S.02, S.04 e S.05 è possibile presentare le categorie di diversa destinazione funzionale con grado almeno pari o superiore a quello della categoria richiesta.

- b) Per la categoria D.02 è possibile presentare la categoria D.03?
 c) Per la categoria IA.03 è possibile presentare la categoria IA.04?

2. Relativamente alla selezione dei requisiti di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara e nel caso di partecipazione a tutti i lotti, è sufficiente raggiungere i requisiti richiesti nel lotto più consistente (lotto 1) o bisogna considerare la somma degli importi minimi richiesti per tutti i lotti?

Risposte:

Punto 1a. Fermo restando quanto contemplato dal disciplinare di gara e dalla normativa di riferimento in particolare la citata Linea guida ANAC n.1, , si possono accettare anche le seguenti corrispondenze di categorie per l'appalto in oggetto :

- **Per le categoria Edilizia (E)** ai fini della qualificazione nell'ambito **della stessa categoria Edilizia E**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità (secondo Decreto 17/6/2016) sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- **Per le categoria Strutture (S)** ai fini della qualificazione nell'ambito **della stessa categoria Strutture (S)**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità (secondo Decreto 17/6/2016) sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Punto 1b. Quanto riportato sopra non è estendibile automaticamente alle altre categorie, in base a linee guida ANAC n. 1 Cap V, punto 1. In tal caso la cat. D03 non ha la stessa specificità della cat. D02, perché la cat. D02 riguarda la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani che ha specificità particolari non sovrapponibile con la cat D03.

Quindi la cat. D03 non vale per la dimostrazione dei requisiti della cat. D02, di cui al par. 7.3 del disciplinare di gara.

Punto 1c. Quanto riportato sopra non è estendibile automaticamente alle altre categorie, in base a linee guida ANAC n. 1 Cap V, punto 1. In tal caso la cat. IA.03 ha specificità molto simili alla cat. IA.04 e in più la cat IA.04 ha grado di complessità maggiore rispetto alla cat IA.03.

Quindi la cat. IA.04 vale per la dimostrazione dei requisiti della cat. IA.03, di cui al par. 7.3 del disciplinare di gara.

Punto 2. L'Operatore Economico deve dimostrare il possesso dei requisiti relativamente ad ogni singolo lotto a cui intende partecipare. Se l' Operatore Economico desidera partecipare a tutti i lotti, dovrà documentare i requisiti, in relazione per ogni specifico singolo lotto.

Quesito n. 4 - In riferimento al cap.16 "Contenuto della Busta B – Offerta tecnica" del "Disciplinare di gara", in cui si prescrive l'utilizzo di "interlinea semplice" per la redazione dei vari documenti costituenti l'offerta tecnica, si chiede conferma che con tale indicazione si intenda la necessità di utilizzo di "interlinea singola".

Risposta: risposta affermativa.

Quesito n. 5 - In riferimento al cap.16 punto b) "Contenuto della Busta B – Offerta tecnica - caratteristiche metodologiche dell'offerta" del "Disciplinare di gara", si chiede conferma che l'indicazione di "n.01 cartella in formato A3 contenente l'organigramma" sia da riferirsi distintamente alla progettazione +coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alla Direzione Lavori + coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, potendosi allegare, pertanto, un numero complessivo pari a 2 cartelle in formato A3 (una per l'organigramma della progettazione ed una per l'organigramma di Direzione Lavori)

Risposta: si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara (allegare una sola cartella A3 per presentare l'organigramma per lo svolgimento dell'incarico).

Quesito n. 6 - In riferimento al cap.16 punto b) “Contenuto della Busta B – Offerta tecnica - caratteristiche metodologiche dell’offerta” del “Disciplinare di gara”, si chiede se sia possibile produrre una rappresentazione grafica dell’organigramma mediante diagrammi di flusso, non considerando l’indicazione della necessità di utilizzo di “carattere Arial 12, interlinea semplice”

Risposta: risposta affermativa.

Quesito n. 7 - In riferimento al cap.16 punto b) “Contenuto della Busta B – Offerta tecnica - caratteristiche metodologiche dell’offerta” del “Disciplinare di gara”, si chiede conferma che il numero massimo di curricula vitae (ciascuno composto da 1 cartella in A4) da potere allegare alla relazione descrittiva è pari ad 11 e cioè

- 4 obbligatori per i responsabili della progettazione delle categorie S04, S05, V03 e D02
- 4 obbligatori per i responsabili della direzione lavori delle categorie S04, S05, V03 e D02
- 3 opzionali da scegliere tra la progettazione e la direzione lavori

Risposta: risposta affermativa.

Quesito n. 8 - In riferimento al criterio di valutazione B.1.9 “Presenza nella struttura tecnico organizzativa dedicata al progetto di un Project Manager con esperienza almeno quinquennale dedicato ad ogni commessa attivata facente da riferimento unico per la commessa verso la stazione appaltante” (pag. 54 del Disciplinare di gara) si chiede conferma che, per ottenere tale punteggio, sia necessario includere nell’organigramma un numero di project manager (con esperienza almeno quinquennale) pari al numero di commesse attivate contemporaneamente e, in caso affermativo, quale sia il numero massimo di commesse attivabili contemporaneamente all’interno dell’accordo quadro.

Risposta: per l’attribuzione del punteggio tabellare, non essendo possibile prevedere allo stato attuale quante commesse verranno attivate contemporaneamente nell’arco di tutta la durata dell’accordo quadro, si consideri sufficiente per la rispondenza al requisito anche un solo Project Manager avente le caratteristiche indicate.